ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

Prot. n. 30914 del 26/09/2019 Classifica 07-04-05 fasc. 2626

COMUNE di CASTELVETRO DI MODENA. Variante al PRG adottata con DCC n. 20 del 10/04/2019, "VARIANTE SPECIFICA 2019 AL PRG. Ai sensi dell'art. 15 della LR 47/78" - Ai sensi dell'art. 4 comma 4 LR 24/2017: osservazioni ai sensi dell'art. 41 LR 20/2000, Parere tecnico in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte, rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008); Parere ambientale ai sensi dell'art. 5 LR20/2000 e art.12 D.Lgs. 152/2006.

PREMESSA

Il Comune di Castelvetro di Modena è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale 604 del 19/10/1998 a cui sono susseguite numerose varianti.

In data 09/05/2019 con prot. 9461 il Comune di Castelvetro di Modena ha trasmesso la variante specifica al PRG in oggetto adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10/04/2019 assunta agli atti provinciali con nota prot. 15035 del 09/05/2019.

Contestualmente alla richiesta di esame da parte di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 della LR47/78, la Responsabile del procedimento ha richiesto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 5 L.R.20/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pareri ed Osservazioni

In ordine alla presente variante sono pervenuti:

- il parere favorevole dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia Romagna (ARPAE) prot. 86403 del 31/05/2019, assunto agli atti provinciali con nota prot.18372 del 03/06/2019.
- il parere favorevole a condizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) prot. 63100 del 25/07/2019, assunto agli atti comunali con nota prot. 15230 del 26/07/2019 e trasmesso dal Comune di Castelvetro alla Provincia di Modena unitamente alle osservazioni.

In data 31/07/2019 con prot. n.15516, assunto agli atti provinciali con prot. 25710, del 01/08/2019, la Responsabile del Procedimento ha provveduto a trasmettere n.17 osservazioni pervenute nel corso del deposito.

Sintesi dei contenuti della Variante

La variante specifica 2019 al PRG si articola nelle diverse modifiche cartografiche e normative sotto elencate:

- 1. Perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi del punto 3 comma 2 dell'Art.13 della LR 47/78 e s.m.
- 2. Riclassificandone del PRG per errore di classificazione
- 3. Perimetrazione area agricola soggetta al PP "II LAGO"
- 4. Cimitero per animali di affezione a Levizzano
- 5. Parcheggio pertinenziale a Levizzano
- 6. Ambito Gallerana
- 7. Modifiche alle NTA del PRG

- 7.1 Modifica all'Articolo 3 "Attuazione del PRG" per disciplinare i trasferimenti di diritti edificatori
- 7.2 Modifica all'Articolo 42 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" delle NTA del PRG per adeguare il PRG al PTCP
- 7.3 Modifica all'Articolo 72 "Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP1" delle NTA del PRG per disciplinare il completamento di una recinzione esistente
- 7.4 Modifica all'Articolo 72 "Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP1" delle NTA del PRG per disciplinare la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente
- 7.5 Modifica delle NTA del PRG per disciplinare la realizzazione delle piscine in territorio rurale
 - Articolo 72 "Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP1"
 - Articolo 73 "Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP2"
 - Articolo 74 "Zone agricole normali dell'alta pianura E2"
- 7.6 Modifica delle NTA del PRG per disciplinare la realizzazione di ricoveri per cavalli e animali di affezione in territorio rurale
 - Articolo 72 "Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1 UP1"
 - Articolo 73 "Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP2"
 - Articolo 74 "Zone agricole normali dell'alta pianura E2" .

Tutto ciò premesso

si formulano i seguenti pareri

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.41 L.R. n.20/2000

VARIANTE 1 - Perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi del punto 3 comma 2 dell'Art.13 della LR 47/78 e s.m.

La Variante introduce la TAV.0 con l'indicazione del Perimetro del territorio urbanizzato ed elimina dalla Legenda le VOCI relative a :

- PERIMETRO AMBITO URBANIZZATO E URBANIZZZABILE ART.30
- DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DELLA DGC 328 DEL 10/05/1993

La nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017 introduce la all'articolo 32 comma 2 - 3 - 4 la nuova definizione di Perimetro del Territorio Urbanizzato.

Tale perimetro individuato con riferimento alla data di entrata in vigore della Legge diventa il perimetro da utilizzare per la formazione del nuovo PUG. Inoltre, nelle disposizioni relative al contributo di costruzione (DAL 186/2018) si fa salvo il perimetro degli strumenti urbanistici vigenti ma si prevede anche la possibilità di adeguare tale perimento alle disposizioni della LR 24/2017 in funzione della specifica delibera degli oneri.

La variante proposta ridefinisce, con la previgente normativa della LR47/78, il perimetro del territorio urbanizzato; inoltre tale delimitazione risulta a volte escludente aree di fatto già urbanizzate ed edificate e non se ne comprende il riferimento metodologico utilizzato.

1 - Pertanto, allo stato attuale delle disposizioni, pare necessario, modificando lo strumento urbanistico vigente con l'introduzione di un nuovo perimetro del territorio urbanizzato, adeguarsi a quanto stabilito dalla nuova legge urbanistica ed applicare come riferimento temporale la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Si segnala, inoltre, come evidenziato anche nel parere ARPA, la presenza di incongruenze tra la definizione del perimetro effettuata e la situazione esistente che, in taluni casi, si presenta già da tempo edificata.

Si rende pertanto necessario che gli atti vengano adeguati a quanto sopra richiesto.

VARIANTE 2 e VARIANTE 7.2

Le varianti 2 e 7.2 sono relative alla applicazione della disciplina delle zone di cui all'Articolo 9 del PTCP – Zone di tutela dei caratteri ambientali d laghi bacini e corsi d'acqua e all'Articolo 10 del PTCP -Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua.

La Variante 2 recita: "La "Zona di tutela ordinaria" del Torrente Guerro perimetrata dal PRG risulta difforme dalla corrispondente perimetrazione di "Zona di tutela ordinaria" del PTCP. Si rileva infatti che la "Zona di tutela ordinaria" è stata estesa dal PRG, per errore materiale, in due soli punti del territorio comunale, a due piccole aree che non presentano caratteristiche geomorfologiche tali da richiedere una estensione della zona di tutela del PTCP."

Si rileva che dall'Approvazione del PTCP2009 non risultano Varianti del PRG di Castelvetro in adeguamento allo strumento sovraordinato relativamente ai contenuti dell'articolo 9 del PTCP e che, pertanto, non pare possibile considerare tali "difformità" come errori materiali anche se riferibili ad aree eventualmente prive delle caratteristiche geomorfologiche e ambientali tali da richiederne la tutela. Queste aree erano già delimitate dalle norme di tutela dello strumento comunale.

2.1 - Pare pertanto necessario verificare e documentare la non sussistenza, in queste due aree, delle caratteristiche geomorfologiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b del PTCP e prevederne la conseguente riclassificazione, considerando anche che l'adeguamento al PTCP rispetto alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua è un contenuto della presente Variante al punto 7.2.

La Variante 7.2, "Modifica all'art. 42 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua delle NTA del PRG per adeguare il PRG al PTCP', intende adeguare il PRG di Castelvetro al PTCP 2009 per la parte relativa ai corsi d'acqua.

La Variante in oggetto, anche al fine del principio della semplificazione e della non duplicazione della normativa sovraordinata, attua la modifica della Legenda e la completa sostituzione della disciplina di cui all'articolo 42 delle NTA del PRG di Castelvetro.

Condividendo l'obiettivo dell'adeguamento alla strumentazione sovraordinata ed anche quello della semplificazione, si evidenzia che:

– lo stralcio di VOCI della Legenda con il collegato richiamo all'articolo 42 delle NTA elimina, oltre che le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua", anche la aree individuate come "Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" disciplinati dall'Articolo 41 del PRG, mente l'articolo 42, come modificato in adeguamento all'articolo 9 del PTCP, non ricomprende il richiamo all'Articolo 10 del PTCP "Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" e l'articolo 41 del NTA del PRG non viene modificato.

2.2 - Si ritiene pertanto necessario coordinare la disciplina di tutela anche relativamente alla disciplina di "Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua"

- l'eliminazione totale dell'efficacia delle perimetrazioni del PRG relativo a queste ZONE DI TUTELA e l'integrale sostituzione con quelle riportate nel PTCP, rende esplicito quanto già previsto dalla pianificazione sovraordinata relativamente al valore delle PRESCRIZIONI, tuttavia, la relazione recita che: "non potendo procedere ad una revisione cartografica sistematica per le caratteristiche della documentazione di PRG, essendo disponibili solo file pdf, si ritiene necessario far prevalere, attraverso un richiamo espresso nell'art. 42 delle NTA del PRG, le perimetrazioni di PTCP, segnalando, nella legenda del PRG, il rinvio alla cartografia del PTCP".

Si evidenzia che tale rinvio ha sicuramente piena efficacia per aree non tutelate dal PRG e tutelate dal PTCP, mentre nell'eventualità di aree tutelate dal PRG e non dal PTCP verrebbe a mancare l'effettiva disciplina di zona. A riprova il fatto che, nel caso dea Variante 2, per le due aree non tutelate dal PTCP ed oggetto di riperimetrazione è stata stabilita una specifica disciplina di zona.

2.3 - Si ritiene necessario, considerato che la proposta di adeguamento avviene per via normativa, proporre una articolazione della norma che eviti l'eventuale creazione di situazioni prive di disciplina di zona.

VARIANTE 3 - Perimetrazione area agricola soggetta al P.P. "II LAGO"

La variante prevede il recepimento del perimetro di un Piano Particolareggiato per "attività ricreativa e di servizio al tempo libero" approvato nel 2005 e modificato nel 2008, all'interno di una zona agricole e di tutela. Il Piano particolareggiato è regolamentato dalla Convenzione stipulata in data 15/12/2005, Rep. 88725 Racc. 30266. Si propone, inoltre, all'inserimento di uno specifico comma all'articolo 72 delle NTA del PRG per coordinare quanto contenuto nel PP e le discipline di tutela e di zona agricola.

3.1 - Tale piano particolareggiato, né la successiva variante, risultano trasmessi alla Provincia ai sensi Art.35 comma 4 della LR 20/2000 e s.m. e in particolare la variante 2008 non risulta verificata in relazione ai contenuti del DLGS 152/2006.

La destinazione "per attività ricreative e di servizio" non trova coerenza con la disciplina attuativa della zona agricola del PRG vigente su cui è stato riportato il perimetro del Piano Particolareggiato.

- 3.2 Si osserva che per <u>ogni</u> <u>trasformazione, comprese quelle previste dal Piano</u> <u>Particolareggiato,</u> dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto della norme sovraordinate e di tutela, come richiamate nella relazione alla Variante di PRG:
 - "Area sottoposta a vincolo ai sensi della L 490/1999 Art. 139 Beni soggetti a tutela" (art. 51) (ora art. 136 D.Lgs. 42/2004)
 - è interessata, in parte, da Siti archeologici (Art. 49).
 - "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" del PTCP (Art. 39 NTA PTCP).
 - a tavola 1.2.8 del PTCP perimetra in parte l'area, nella Tav. 6.8, come "Aree forestali" (Art. 21 "Sistema forestale boschivo").

VARIANTE 4 - Cimitero animali d'affezione

La Variante proposta è volta a inserire nella pianificazione urbanistica la previsione di un cimitero per animali di affezione in località Levizzano. Si tratta di modifiche cartografie e normative che disciplinano la localizzazione del cimitero, l'inserimento delle attività di servizio e la definizione della relativa area di rispetto.

La legislazione di riferimento regionale, LR 19/2004 – Disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria, prevede:

<u>Articolo 7 – Regolamenti Comunali</u>

Comma 3 - Il regolamento di cui al comma 1 (Regolamento Comunale) può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

Articolo 4 Realizzazione di cimiteri e crematori

Comma 2 - I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità

sanitaria locale competente per territorio.

Comma 3 - In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

4 - Premesso, come anche richiamato nella relazione della variante, la necessità del rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia di cui all'articolo 7 comma 3 della LR 19/2004, si richiama la necessità di uno specifico preventivo parere da parte dell'AUSL relativamente alla costruzione del cimitero per animali di affezione, alla collocazione degli interventi nelle fasce di rispetto e alla definizione dell'ampiezza di tali fasce, in riferimento ai contenuti dei comma 2 e 3 dell'Articolo 4 della medesima legge.

La previsione appare, allo stato attuale, carente della valutazione specifica relativa alla previsione.

VARIANTE 7.4 - Modifica all'Articolo 72 "Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP1" delle NTA del PRG per disciplinare la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente.

La specifica norma introdotta prevede, per un edificio identificato catastalmente e non localizzato nelle tavole di PRG :

- il mantenimento della SU esistente
- l'accorpamento della superficie di due fabbricati esistenti
- l'incremento dell'area di sedime del 30%
- possibilità di recupero a funzioni non agricole
- richiamo alle specifiche prescrizioni dell'articolo 54 delle NTA
- 5 Si ritiene che tale modalità di intervento non sia assentibile con una "categoria di intervento diretto" di demolizione e ricostruzione su un fabbricato esistente in zona agricola per funzioni non agricole.

VARIANTE 7.5 - Modifica delle NTA del PRG per disciplinare la **realizzazione delle piscine in territorio rurale**

- Articolo 72 -"Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP1"
- Articolo 73 -"Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1 UP2"
- Articolo 74 "Zone agricole normali dell'alta pianura E2"

VARIANTE 7.6 - Modifica delle NTA del PRG per disciplinare la realizzazione di ricoveri per cavalli e animali di affezione in territorio rurale

- Articolo 72 "Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP1"
- Articolo 73 "Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale E1_UP2"
- Articolo 74 "Zone agricole normali dell'alta pianura E2"

Si tratta di due modifiche alla disciplina delle zone agricole ed interessano entrambe le zone

agricole del PRG definite come Zone di tipo E1 - Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale e Zone di tipo E2 - Zone agricole normali dell'alta pianura.

La legge regionale 20/2000 disciplina nell'Allegato A al CAPO IV il TERRITORIO RURALE e tale normativa risulta essere oggi anche elemento di riferimento disciplinare per la nuova legge regionale 24/2017, in attesa degli atti tecnici di coordinamento di cui all'articolo 49,.

L'Articolo A-21 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola, disciplina il recupero a tal fine egli edifici esistenti e prevede al comma 1 che:

• "La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato".

Le nuove costruzioni non finalizzate ad attività legate all'agricoltura NON sono pertanto ammesse nelle zone agricole, mentre le attività non correlate all'agricoltura possono insediarsi solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Qualsiasi nuovo manufatto di tipo accessorio rispetto ad attività non al servizio dell'agricoltura si deve configurare solo di tipo pertinenziale.

Richiamata la DGR 922/2017 - ALLEGATO II DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI al punto 48 - la "Pertinenza" viene definita come:

"Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà."

La legge regionale 15/2013 definisce:

"Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (comma 4)

lettera c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio ALLEGATO (Articolo 9 comma 1)

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; "

6 - La disciplina introdotta nelle zone agricole si dovrà conformare, in tale senso, rispetto alle seguenti disposizioni :

- prevedere la collocazione della pertinenza nell'area catastale di riferimento dell'edificio principale, anche considerando l'obbligo dell'accatastamento all'urbano degli edifici non più collegati con l'attività agricola;
- avere caratteristiche dimensionali limitate rispetto all'edificio principale (si richiama a riguardo l'Allegato (articolo 9, comma 1) della LR 15/2013 al punto g.6 e in ogni caso si ritiene che un edifico di 30 mq non possa essere definito di "dimensioni modeste";
- prevedere il rispetto delle prescrizioni contenute all'articolo 39 del vigente PTCP2009 per le aree ricadenti in tale perimetro di tutela con particolare riguardo ai contenuti di cui al comma 9 lettera a), in considerazione al fatto che il richiamo "nel rispetto dei canoni dell'edilizia originaria" non contempla certamente opere pertinenziali come "le piscine" che la variante intende introdurre anche nel territorio rurale classificato di tipo E1.

PARERE TECNICO in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte, rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008)

Si richiama e si fa proprio lo specifico parere favorevole in merito alla riduzione del rischio sismico e geologico di cui al protocollo 21083 del 21/06/2019 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto. (Allegato 1).

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 LR 20/2000)

Visto il Rapporto Ambientale trasmesso a corredo della variante;

vista la documentazione complessivamente acquisita;

visti i pareri di ARPA/AUSL;

vista l'entità della variante al PRG;

preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito agli effetti migliorativi in termini di governo del territorio derivanti dall'approvazione della presente variante al PRG.

Osservazioni pervenute

In data 31/07/2019 con prot. n. 1551 assunto agli atti provinciali con prot. 25740 del 01/08/2019, la Responsabile del Procedimento ha provveduto a trasmettere n.17 osservazioni pervenute nel corso del deposito.

Con riguardo alle osservazioni pervenute voglia considerare l'Amministrazione Comunale che l'accoglimento totale o parziale di esse deve essere subordinato:

- alla pertinenza delle medesime rispetto agli oggetti adottati nella presente Variante al PRG;
- non devono risultare in contrasto con ambiti/norme di tutela del PTCP, né in contrasto o a modifica degli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti;
- deve procedersi in controdeduzione in coerenza con quanto espresso nelle precedenti riserve e/o osservazioni.

Si precisa che eventuali ulteriori modifiche al PRG derivanti dall'accoglimento delle osservazioni pervenute comporta variante sostanziale e necessità di ripubblicazione, non essendo state le stesse proposte pubblicate e valutate sotto il profilo ambientale (Valsat).

Si consideri inoltre che, non essendo pervenuti elaborati tecnici specifici e specifiche valutazioni ambientali inerenti le Osservazioni, dettaglianti le modalità con cui si prevede saranno inserite nel piano, tali modifiche non possono essere e non sono oggetto delle presenti valutazioni ambientali e quindi il loro accoglimento, fermo restando quanto sopra considerato, avverrebbe in assenza della prescritta valutazione ambientale VAS (vedi D.lgs 152/2006 art. 11 c. 5 "I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge").

Conclusioni

Si ritiene di potere escludere la presente variante specifica al P.R.G. dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), fatto salvo quanto sopra espresso in merito alle osservazioni.


* * *

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante al PRG adottata con D.C.C. n.20 del 10 aprile 2019, si propone che il Presidente della Provincia faccia proprio il contenuto della presente istruttoria,

- sollevando le Osservazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6, ai sensi dell'art. 41 della LR 20/ 2000 (art. 4 della LR 24/2017);
- gli esiti del parere sulla riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art.5 della L.R. 19/2008;
- la Conclusioni in merito alla valutazione ambientale di cui all'art. 5 della LR 20/2000 e D.Lgs. n. 152/ 2006 e loro s.m.i.

La Dirigente
Arch. Antonella Manicardi

Justinanicardy



Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Classifica 07-04-05 fasc. 2626/2019

Modena, 21/06/2019

Oggetto: COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA – VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC 20 DEL 10/04/2019 – PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO

PREMESSE

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss. mm. e ii.;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio");
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss. mm. e ii.;
- D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018;
- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 " Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 02.11.2009 recante "Approvazione elenco
 categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
 assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere
 infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso";
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 oggetto "Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.";
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019 oggetto "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)";
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009. che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: Aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione "Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP".

DATO ATTO infine che il territorio del comune di Castelvetro di Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 2.

VISTO che il Comune di Castelvetro di Modena ha realizzato uno studio di Microzonazione sismica di I e II livello mediante contributo del ODPC 52/2013.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della richiesta di variante specifica 2019 al P.R.G. relativa all'area interessata dalla previsione di insediamento di un cimitero per gli animali d'affezione, in località Levizzano, è costituita da un rapporto geologico-ambientale dell'aprile 2019 a firma del Dott. Geol. Silvio Paganelli. L'ambito descritto in relazione è attualmente destinato ad uso agricolo. La trasformazione urbanistica riguarda la realizzazione di una cimitero per animali d'affezione e un edificio di servizio in legno di 50 mq.

Le analisi geologiche ed idrogeologiche presenti nella relazione documentano le condizioni dell'ambito, interessato dalla proposta di trasformazione, mediante una verifica del livello piezometrico dell'area ed una caratterizzazione litologica per definire l'idoneità all'inumazione delle salme animali oltre ad una analisi di stabilità dell'area.

Dall'analisi delle Carte di vulnerabilità ambientale "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" del P.T.C.P. Vigente (2009) si desume che, l'ambito in esame, ricade in "Settore di ricarica di tipo B – Aree di ricarica indiretta della falda" Art. 12A di cui si dovranno osservare tutte le prescizioni.

Nella fase di progettazione attuativa dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni presenti nella relazione del Dott. Geol. Paganelli.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione di aprile 2019 documentano adeguatamente le caratteristiche delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito d'intervento.

Pertanto, in base alla documentazione geologica-ambientale presentata, la proposta di trasformazione urbanistica del terreno identificato: "Area interessata dalla previsione di insediamento di un cimitero per gli animali d'affezione, in località Levizzano", è assentibile.

L'Istruttore Direttivo GATTI ANTONIO

Originale Firmato Digitalmente